

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e la giurisprudenza della Cassazione – II° parte

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

Seminario di specializzazione

2022: PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Oltre alle decisioni della Corte di legittimità, richiamate nel [precedente contributo](#), va ricordata la L. 86/2019, contenente la delega al Governo per la riforma dello sport.

Da tale norma ne è derivato, per quanto di nostro interesse, il **D.Lgs. 36/2021**, i cui effetti decorreranno dal 31.12.2022, che, nel titolo V, [articoli 25](#) e ss., reca: “*Disposizioni in materia di lavoro sportivo*”. La richiamata disposizione **ha escluso la tipizzazione del rapporto ribadendo la tesi, condivisa dalla Cassazione, che la prestazione dello sportivo dilettante va verificata alla luce dei principi generali del diritto del lavoro** (quindi non più come fattispecie autonoma o atipica); principi che, applicati al caso di specie, ci vedrebbero soccombenti.

Questo il contesto di valutazione dell'applicabilità degli **oneri previdenziali** all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

La preliminare osservazione è nel senso di escludere dall'area dei redditi diversi “**le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono**”.

A queste conclusioni conduce “l'incipit” dell'[articolo 67 Tuir](#), che esclude i “**redditi di capitale, quelli conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, in relazione alla qualità di lavoratore dipendente**”.

Si tratta di presupposti fondanti ai fini della esclusione/inclusione tra i **redditi diversi** e ciò anche nel caso in cui il percettore percepisca compensi nell'esercizio diretto di **attività sportiva dilettantistica**.

La disposizione porrebbe un discriminio che non è costituito dalla caratterizzazione della attività in sé e dal profilo ricavabile dal riconoscimento dell'Ente sportivo preposto, ma dalla

modalità della sua esplicazione, cosicché si può operare in campo dilettantistico professionalmente.

I succeduti interventi giurisprudenziali hanno argomentato sulla rilevanza e sulla **astratta applicabilità in materia previdenziale** della disposizione di cui all'[articolo 67 Tuir](#) citato “fermo restando che ne ricorrono i **presupposti concreti**”.

In sostanza, occorre attingere ai criteri di selezione “*dei redditi individuati e comprovare la effettiva e concreta presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione*”; dall'affermazione della riferibilità dell'[articolo 67 Tuir](#) a compensi per **attività sportiva dilettantistica**, non discende certamente l'individuazione di un'area di **automatica esenzione dall'obbligo contributivo** invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali **dilettantistiche**.

Si tratta quindi di verificare la **sostanziale natura dilettantistica** dell'ente erogatore di compensi, verifica non soddisfatta dal “*dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una Federazione sportiva o al Coni*”.

Il contribuente è **onerato a dare prova dei presupposti** e dei requisiti per godere del regime di vantaggio.

In virtù dell'ipotesi eccettuativa di cui all'[articolo 67](#) citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività, a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore, lo svolgimento della prestazione “in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale”**, che il **soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè “in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”**.

Se è pur vero che l'enunciato di diritto della **Corte di legittimità** non costituisce fonte del diritto, non ha carattere vincolante, non rappresenta una *lex specialis* essendo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, è altrettanto vero che costituisce la generalizzazione del principio che regola, “regge” il caso, principio con funzione uniformante l'interpretazione e la portata applicativa della norma.

Pare che la **scelta interpretativa riposi sul preceitto fondamentale dell'[articolo 38 Costituzione](#)**; “*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...”, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale del rapporto di lavoro.*

Le figure nuove e le aree di attività considerate dal legislatore fiscale nella disposizione di cui all'[articolo 67 Tuir](#) se ed in quanto presentano caratteristiche esterne al lavoro, come declinato

nelle classiche categorie, beneficiano dell'esenzione Irpef e non sono soggette a contribuzione previdenziale.

Tanto sul presupposto, condizionante, che non si tratti di lavoratori, e quindi che l'attività svolta dagli operatori in seno a ente sportivo dilettantistico non costituisca un mestiere, ma abbia caratteristiche, *hobbistiche*, amatoriali, di diletto, per condivisione di finalità, a favore di un ente sostanzialmente e concretamente dilettantistico, che il compenso non sia remunerativo proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività prestata e sia contenuto nei limiti monetari di cui all'[articolo 69 Tuir](#).

In caso contrario dovrà valutarsi il rinvio integrale agli [articoli 36 e 38 Costituzione](#).